

CIRCOLARE n. 19.2020

A tutti i clienti

Loro sedi

Giussano, 22 maggio 2020

DECRETO RILANCIO

Di seguito alcune novità del nuovo Decreto pubblicato in G.U. il 19.05.2020.

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

A favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo (ad esclusione di banche, intermediari finanziari e assicurazioni) con ricavi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta 2019, non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP 2019;
- della prima rata acconto IRAP 2020.

Non sono previste proroghe o agevolazione con riferimento ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI, quali IRPEF, IRES, Addizionali e imposte sostitutive che dovranno pertanto essere versate nei termini.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL "DECRETO CURA ITALIA"

In merito ai versamenti scadenti a marzo 2020 e sospesi con il precedente decreto "Cura Italia", la cui ripresa era stata fissata al 01.06.2020, il nuovo decreto dispone la **proroga dall'1.6.20 al 16.9.2020** della ripresa dei versamenti.

Il pagamento sarà dovuto:

- in unica soluzione;
- fino ad un massimo di 4 rate mensili a partire da tale data.

NB: Il Decreto non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa dei versamenti scaduti il 16.3.2020 relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL, tassa annuale libri sociali.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL "DECRETO LIQUIDITÀ"

In merito ai versamenti scadenti a aprile e maggio 2020 e sospesi con il precedente decreto "Liquidità", la cui ripresa era stata fissata al 01.06.2020, il nuovo decreto dispone la **proroga dall'1.6.20 al 16.9.2020** della ripresa dei versamenti.

Il pagamento sarà dovuto:

- in unica soluzione;
- fino ad un massimo di 4 rate mensili a partire da tale data.

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

I versamenti dovuti per comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari:

- sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3.20-18.5.2020;
- possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5.20 - 31.5.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in unica soluzione;
- in 4 rate mensili di pari importo, dal 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3.20 - 31.8.2020 delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali

Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il **30.9.2020**.

Non determina l'inefficacia della definizione il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

- alla rottamazione;
- al c.d. "stralcio e saldo";

qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del versamento.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

E' esteso al mese di aprile 2020 l'indennità di € 600 a favore dei seguenti soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020. (con esclusione di lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. "attivi" alla medesima data.

E' prevista un'indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 19.5.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito di marzo e aprile 2020, rispetto al reddito di marzo e aprile 2019.
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

Per poterne beneficiare si dovrà presentare una specifica domanda all'INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

E' esteso al mese di aprile 2020 l'indennità di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS:

- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;
 - imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
 - coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
 - soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all'Enasarco (agenti / rappresentati di commercio).
- Possono usufruire dell'indennità anche ai soci di società di persone/capitali iscritti alle Gestioni dell'INPS.

INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Relativamente al precedente "Fondo per il reddito di ultima istanza" istituito con il "Decreto Cura Italia" per coloro che avevano cessato / ridotto / sospeso la loro attività, ora sono state previste le disposizioni attuative anche per i lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private che potranno ora accedere alle seguenti condizioni:

- 1) reddito complessivo 2018:
 - non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati;
 - compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività a seguito di Covid.
- 2) è stata quantificata in € 600 l'indennità riconosciuta (per il mese di marzo);

L'indennità spetterà anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto non sia:

- titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolare di pensione.

Per l'accesso all'indennità è necessario attendere e verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

CUMULABILITÀ INDENNITÀ

Le nuove indennità disposte dal Decreto:

- non sono tra loro cumulabili;
- non sono cumulabili con l'indennità del "Fondo per il reddito di ultima istanza";
- sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

NOTA BENE:

Lo Studio sta predisponendo l'invio di ulteriori circolari riguardanti le restanti novità del Decreto.

Come in precedenza stiamo già analizzando singolarmente i nostri assistiti per una valutazione personalizzata delle possibili applicazioni derivanti dall'applicazione del Decreto Rilancio.

Lo studio rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

